

## CHIARIMENTI movimentazioni e visite veterinarie

Con la presente, si chiariscono alcuni aspetti relativi alle misure di restrizione in vigore ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per la Blue Tongue (BT).

- A) **MOVIMENTAZIONI DA “AREA INFETTA” attorno al focolaio:** L’elenco degli allevamenti ricadenti nell’area sono pubblicati nell’Area Riservata di ReSolVe.
- **Da vita:** VIETATE. In deroga, su parere del Ministero della Salute e del Centro di referenza nazionale di Teramo, posso essere autorizzate singolarmente, per gravi motivi di benessere animale (es. malghe, baliotti.....).
  - **Da macello:** su indicazione del Ministero della Salute, sono consentite solo verso macelli “autorizzati BT” localizzati nella stessa Area Infetta; se non ce ne sono: solo verso macelli “autorizzati BT” in Zona di Restrizione, siti nelle immediate vicinanze dell’allevamento.
- B) **VISITE CLINICHE PRE-MOVING:** si sottolinea che, ai sensi del Reg CE 1266/07 e s.m.i. e della normativa nazionale, la visita clinica del veterinario Az.ULSS nelle 24 ore antecedenti la movimentazione degli animali (sia da vita che da macello), con esito favorevole da riportare nel Mod IV, è SEMPRE OBBLIGATORIA, anche se si tratta di movimentazioni all’interno di una stessa Zona di Restrizione o tra ZR per lo stesso sierotipo di BTV.
- Si ricorda, inoltre, che in caso di invio di animali al macello, la Az.ULSS di destino deve comunicare alla Az.ULSS di partenza l’arrivo degli animali e l’avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione stessa.

*Dr.ssa Laura Favero*  
*U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare*  
*REGIONE DEL VENETO*